

# LA RIFORMA AGRARIA IN SICILIA

*Cogliendo l'occasione della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale 9 maggio 1955 n. 192 (suppl. ord.), di due recenti provvedimenti della Regione Siciliana recanti modifiche alla Legge regionale sulla Riforma Agraria in Sicilia (1), riteniamo utile far conoscere ai nostri Lettori le linee essenziali di questa legge, aggiungendo alcuni dati sulle condizioni dell'agricoltura sicula e sulle principali realizzazioni compiute in forza della legge di riforma.*

## CONDIZIONI GENERALI DELL'AGRICOLTURA SICILIANA

### 1) Depressione economica.

Nonostante l'aspra e tormentata natura del terreno, dovuta alle catene montagnose e al vasto sistema collinare, che ne elevano l'altezza media a 444 metri sul livello del mare, la Sicilia ha un'altissima percentuale di terreno produttivo. Al 30 giugno 1954 esso aveva un'estensione di 2.439.180 ettari e comprendeva quasi tutta la superficie dell'Isola (2.570.689 Ha.) (2). Tuttavia, questo suolo, benchè di natura fertile, permette ai suoi 4.417.937 abitanti un tenore di vita molto inferiore a quello medio della popolazione italiana. Infatti, secondo una valutazione del Centro regionale di ricerche statistiche di Palermo, il reddito medio per abitante in Sicilia, stimato nel 1950, era solo il 64% del corrispondente reddito medio italiano.

### 2) Cause della depressione economica agricola.

Le cause dell'attuale depressione economica agricola della Sicilia, risalgono: a) alle secolari **dominazioni straniere**; b) all'**economia latifondista**; c) al **polverizzamento della proprietà**; d) alla **mancanza** di adeguate opere di bonifica e di trasformazione agraria.

Le **dominazioni straniere** hanno impedito quegli sforzi collettivi di bonifica che in altre parti d'Italia hanno reso più prospera l'agricoltura.

L'**economia del latifondo** (ossia l'economia basata sulle grandi possessioni, tenute a coltura estensiva piuttosto che intensiva), mentre richiese pochissime spese ai proprietari per la manodopera e per le tra-

(1) Legge della Regione Siciliana, 27 dicembre 1950, n. 104 [Gazzetta Uff. 23 agosto 1951 n. 192 (suppl. ord.)], modificata dalla Legge della Regione Siciliana, 2 agosto 1954, n. 29 e dal D.L. presidenziale [regionale] 19 agosto 1954 n. 7, [Gazz. Uff. 9 maggio 1955 n. 106 (suppl. ord.)].

(2) ISTAT, *Compendio Statistico Italiano* 1955, Istituto Poligrafico dello Stato, Roma, 1955, p. 5.

sformazioni agrarie, produsse un basso reddito per ettaro, lasciando inutilizzate grandi ricchezze.

Il *polverizzamento della proprietà* si verificò specialmente negli ultimi cento anni, durante i quali, gli articoli catastali si raddoppiarono, raggiungendo nel 1946 la cifra di 1.241.731 (3). Questo fenomeno danneggiò grandemente l'agricoltura, perchè privò molti piccoli proprietari di un reddito sufficiente per vivere, costringendoli a coltivare, oltre al proprio podere, quello di altri, come fittavoli o addirittura braccianti.

La distribuzione della proprietà terriera nel 1946 è data dalla tabella seguente:

**DISTRIBUZIONE DELLA PROPRIETA' IN SICILIA**  
per classi di superfici nel 1946 (4)

Classi (in ettari)		Numero delle proprietà	Superfici (in ettari)
Fino	0,50	725.059	123.847
da	0,50 a	360.199	364.682
»	2 »	99.300	302.205
»	5 »	29.492	203.276
»	10 »	16.266	248.069
»	25 »	5.617	195.087
»	50 »	2.933	203.518
»	100 »	1.573	220.145
»	200 »	959	289.698
»	500 »	246	166.799
»	1.000 »	87	171.053
Oltre	1.000		
TOTALE		1.241.731	2.488.379

OSSERVAZIONI — a) Dalla tabella appare come nel 1946 in Sicilia esistevano 87 proprietari (persone private o enti), ciascuno dei quali possedeva in media 1966 Ha. e tutti insieme 171.053 Ha., ossia 47.206 Ha. di più di quelli posseduti dai proprietari di 725.049 piccoli poderi dell'estensione media di 0,17 Ha. (Le proprietà più vaste erano quelle dell'inglese Duca di Nelson Hood, discendente dall'ammiraglio Nelson, al quale Ferdinando Borbone donò il ducato di Bronte (Catania), che supera i 6.000 Ha., e quelle delle due famiglie Aragona e Pignatelli, che superano i 4.000 Ha. ciascuna).

b) Si può anche osservare che, venendo considerato come latifondo ogni terreno lasciato incolto o mal coltivato, anche se di piccola estensione, non appare infondato il computo, secondo il quale nel 1954 esistevano in Sicilia 1.200.000 ettari di latifondo, pari alla metà della superficie produttiva dell'Isola (5).

(3) INEA, *Distribuzione della Proprietà Fondiaria in Italia, Sicilia*, Edizioni Italiane, Roma, 1947, p. 10.

(4) INEA, *o. c.*, pp. 10-11.

(5) *Il Corriere della Sera*, 30 luglio 1954, p. 5.

## OSSERVAZIONI GENERALI SULLA LEGGE DELLA RIFORMA AGRARIA

A. Prima di iniziare l'esame della legge di riforma agraria ci sembra utile rilevare l'esistenza di altri provvedimenti legislativi miranti a fini simili a quelli da essa perseguiti e che la legge della riforma si propone non di annullare o di assorbire, ma piuttosto di coordinare, sviluppare ed estendere a tutto il territorio regionale (artt. 2-3). I **provvedimenti legislativi principali** sono due: a) il Decreto Legge 19 ottobre 1944, n. 279, riguardante l'assegnazione di terre incolte o malcoltivate a contadini singoli o riuniti in cooperative, allo scopo di aumentare la produttività; b) la Legge 24 febbraio 1948, n. 114, sulla formazione della piccola proprietà contadina.

*Per effetto del primo, al 31 dicembre 1954 erano state fatte in Sicilia 855 concessioni, per una superficie totale di 74.795 Ha., costituenti 1/7 delle 6.740 concessioni e più di 1/3 dei 245.708 Ha. assegnati in tutta Italia (6). Per effetto della seconda, al 31 dicembre 1954 erano stati consegnati a 32.481 piccoli proprietari una superficie di oltre 100 mila Ha. di terreno, su un totale nazionale di 546.600 Ha., a 32.848 piccoli proprietari (7).*

B. La legge di cui ci occupiamo, consta di 54 articoli, suddivisi in tre titoli, preceduti da disposizioni preliminari e seguiti da disposizioni transitorie. Il primo titolo (artt. 4-16) riguarda gli obblighi di bonifica e trasformazione agraria; il secondo (artt. 17-21) riguarda la buona coltivazione; il terzo (artt. 22-46) riguarda la espropriazione e l'assegnazione dei terreni.

### OBBLIGHI DI BONIFICA E DI TRASFORMAZIONE AGRARIA

#### 1) Organi della riforma.

L'onere dell'esecuzione della legge è affidato all'assessore regionale dell'agricoltura, il quale, per indirizzare, vigilare, coordinare gli enti di riforma, si avvale dell'ispettorato agrario regionale, e per la progettazione e l'esecuzione delle opere, dell'Ente per la Riforma Agraria in Sicilia (ERAS), già esistente con attribuzioni in parte simile alle attuali, sotto il titolo di Ente per la Colonizzazione del Latifondo Siciliano (art. 2).

#### 2) Bonifica e trasformazione agraria.

La bonifica e la trasformazione agraria consta dell'esecuzione delle seguenti opere :

a) *viabilità aziendale e interaziendale*; b) *eventuali approvvigionamenti idrici e opere irrigue*; c) *sistemazione idraulico-agraria del terreno*; d) *opere di bonifica*; e) *costruzione di abitazioni per i lavoratori, di rico-*

(6) ISTAT, o. c., p. 126.

(7) *Documenti di Vita Italiana*, aprile 1955, pp. 3231-33.

vero per gli animali, di fabbricati adatti e sufficienti ai bisogni e alle destinazioni dell'azienda; f) eventuali piantagioni arboree (art. 6).

### 3) Piani generali e particolari di trasformazione agraria.

L'ordine da rispettarsi nell'esecuzione delle opere elencate è il seguente: entro 120 giorni dalla pubblicazione della legge regionale 27 dicembre 1954, devono essere compilati a cura dell'ERAS, i piani generali di bonifica e le direttive fondamentali di trasformazione agricola, i quali diventano esecutivi dopo l'approvazione avvenuta mediante decreto dell'assessore per l'agricoltura (art. 5).

*I piani generali impongono la compilazione e l'esecuzione di piani particolari. Tale compilazione deve essere presentata entro 120 giorni dal deposito presso la segreteria comunale interessata, del decreto di approvazione del piano generale (art. 8). Decorso tale termine, gli ispettori provinciali dell'agricoltura provvedono entro 60 giorni alla compilazione dei piani particolari a spese degli eventuali inadempienti, i quali sono pure sottoposti a una penale del doppio della spesa sostenuta (art. 9).*

*I piani particolari sono trasmessi dall'ispettorato agrario provinciale all'ispettorato agrario regionale entro 60 giorni dalla presentazione. L'ispettorato regionale decide entro i 30 giorni dalla ricezione sul detto piano. Contro il provvedimento dell'ispettorato regionale è ammesso il ricorso all'assemblea regionale dell'agricoltura entro 20 giorni dalla notificazione. L'assessore regionale decide definitivamente entro 30 giorni, e dopo tale decisione devono incominciare i lavori (art. 10).*

### 4) Contenuto dei piani generali e delle direttive fondamentali.

I piani generali e le direttive fondamentali di trasformazione agraria hanno generalmente le seguenti caratteristiche :

- a) descrivono la superficie, i confini e le caratteristiche della zona da trasformare;
- b) suddividono detta zona in varie sottozone corrispondenti alle diverse condizioni dei terreni (terreni irrigui, asciutti, montagnosi);
- c) impongono ai proprietari che si trovano nelle diverse sottozone, la progettazione e l'esecuzione di piani particolari, varianti col variare delle sottozone;
- d) fissano il tempo entro il quale devono essere eseguiti i piani particolari (6 anni per le opere ordinarie e 10 per quelle riguardanti la sistemazione del terreno);
- e) nella loro forma definitiva, quando cioè sono promulgati con decreto dell'assessore regionale dell'agricoltura, enunciano i ricorsi contro i piani stessi, stabilendo quali di essi accolgono e quali respingono.

### 5) Sanzioni contro gli inadempienti dei piani particolari.

Qualora, prima della scadenza del termine fissato, risulti impossibile la tempestiva esecuzione delle opere stabilite, o, scaduto il termine, esse non fossero eseguite, l'assessorato dell'agricoltura dispone che l'ERAS o i consorzi di bonifica **espropriano la parte non trasformata**, eccedente i 150 Ha.; per la parte restante autorizza i detti enti a eseguire in luogo e per conto degli inadempienti le trasformazioni previste dal piano particolare.

A questo fine gli enti stessi subentrano in possesso del fondo, senza obbligo di indennizzo, e ne curano la gestione, salvo rendiconto all'atto della restituzione del fondo. Ultimata l'esecuzione delle opere, i detti enti hanno diritto al rimborso della maggior somma tra la spesa sostenuta e l'aumento di valore conseguito dal fondo per effetto dei lavori eseguiti, nonchè a permanere nel possesso del fondo, a garanzia del credito vantato sino all'estinzione (art. 13).

### OBBLIGHI DI BUONA COLTIVAZIONE

La legge obbliga tutti i conduttori di fondi aventi un'estensione oltre 100 Ha., e, in alcuni casi un'estensione anche minore, ad **attuare e mantenere ordinamenti colturali** atti a conseguire un razionale sfruttamento del suolo, col massimo assorbimento di manodopera, a partire dall'annata successiva alla pubblicazione della legge di riforma agraria (art. 17). L'importanza di questa disposizione è evidente, in quanto impone opere che devono essere eseguite entro un brevissimo spazio di tempo e che costituiscono un immediato fattore di produttività.

In caso di inosservanza di questo obbligo, l'ispettore provinciale dell'agricoltura determina il numero delle **giornate lavorative** che il conduttore avrebbe dovuto impiegare e impone agli inadempienti una penale pari al doppio dell'importo delle giornate stabilite. I proventi delle penali sono versati al Comune nel cui territorio ricade l'azienda inadempiente, e sono dal Comune utilizzati per opere pubbliche d'interesse agricolo (art. 20).

### CONFERIMENTO E ASSEGNAZIONE DEI TERRENI

#### 1) Piani di conferimento.

I **piani di individuazione dei terreni da conferire** sono elaborati dall'ERAS, approvati dall'Ispettore regionale dell'agricoltura e pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » della regione siciliana e nell'albo pretorio dei Comuni, nel cui territorio ricadono le proprietà da conferire.

Gli aventi diritto possono, entro 30 giorni dalla pubblicazione nella « Gazzetta Ufficiale », reclamare all'assessore dell'agricoltura, che decide, sentito il Consiglio regionale dell'agricoltura e delle foreste.

I piani di conferimento diventano esecutivi per la parte non impugnata, dopo 30 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, e per quella impugnata, dalla data di pubblicazione nella medesima delle decisioni dell'assessore dell'agricoltura (artt. 35-36).

#### 2) Quota di conferimento.

La **quota di conferimento** è determinata in base al reddito dominicale complessivo, riferito al 1° gennaio 1943, dei terreni di ciascun proprietario, e al corrispondente reddito medio per ettaro,

risultante dalla divisione del reddito dominicale per l'intera superficie.

*Le percentuali di conferimento da applicarsi a ciascun proprietario sono quelle risultanti dalla seguente tabella, e si applicano anche con riferimento ai redditi e alla corrispondente superficie relativa ai terreni posseduti dalla Regione a titolo di enfiteusi (art. 23).*

**Percentuali di conferimento  
riferite agli scaglioni di reddito imponibile**

Scaglioni di reddito imponibile - Totale Lire	Imponibile medio per Ha.-Lire									
	1.000 e più	900	800	700	600	500	400	300	200	100 e meno
fino a 30.000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
da oltre 30.000 a 60.000	—	—	—	—	—	0	10	30	60	70
60.000 100.000	—	—	—	—	0	15	30	55	70	85
100.000 200.000	35	40	47	55	60	65	70	75	84	90
200.000 300.000	45	50	55	60	65	70	75	80	87	95
300.000 400.000	52	57	60	65	70	75	80	85	90	95
400.000 500.000	60	64	66	71	76	80	85	90	95	95
500.000 600.000	64	70	76	78	80	85	90	95	95	95
600.000 700.000	68	74	79	82	85	90	95	95	95	95
700.000 800.000	72	78	82	85	90	95	95	95	95	95
800.000 900.000	76	82	86	90	93	95	95	95	95	95
900.000 1.000.000	82	86	90	93	95	95	95	95	95	95
1.000.000 1.200.000	90	92	95	95	95	95	95	95	95	95
oltre 1.200.000	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95

**OSSERVAZIONE** — *Come appare dalla tabella riportata:*

a) *sono soggetti a conferimento delle terre tutti i proprietari di fondi, il cui reddito annuo complessivo al 1° gennaio 1943 non era inferiore a lire 30.000;*

b) *la percentuale della quota di terreno da conferirsi aumenta non solo con l'aumentare del reddito complessivo, ma anche, col diminuire del reddito medio per ettaro, e questo permette di colpire in modo particolare i latifondisti.*

**3) Esenzioni dal conferimento.**

Nel calcolo del reddito dominicale non si tiene conto: — a) dei terreni qualificati nel catasto come boschi o incolti produttivi; — b) di quelli già ceduti gratuitamente dai proprietari per un decennio, perchè siano eseguite opere di trasformazione idraulico-forestale (8); — c) di quelli che saranno ceduti allo stesso titolo entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente legge.

Sono **esenti dal conferimento**, pur computandosi ai fini della determinazione della quota da conferire: — a) i terreni a coltura

(8) Detti obblighi sono previsti dal R.D. 30 dicembre 1923 n. 3267 (Gazz. Uff. 17 maggio 1924, n. 117).

arborea specializzata; — b) quelli irrigui, dotati di stabili opere di canalizzazione; — c) quelli nei quali siano completamente adempiti gli obblighi previsti dalla legge per la colonizzazione del latifondo siciliano (9).

A queste esenzioni si devono aggiungere quella riservata a coloro che intendessero fare della propria azienda un'azienda modello e quella del sesto residuo. In forza di quest'ultima i proprietari hanno diritto a trattenere non oltre un sesto della quota dei terreni da conferire, qualora si impegnino a eseguire i piani particolari di trasformazione in un periodo di tempo almeno di un terzo inferiore a quello stabilito nei piani stessi. (Nota alla tabella di conferimento).

#### 4) Denuncia e sanzioni.

Tutti i proprietari e i comproprietari di terreni, il cui reddito dominicale complessivo al 1° gennaio 1943 non era inferiore a lire 30 mila, sono tenuti a farne denuncia all'ERAS entro 120 giorni dalla pubblicazione della legge di riforma agraria.

Decorso tale termine, si applica agli inadempienti la penale da 2 a 10 volte l'imponibile, riferito al 1° gennaio 1943, dei terreni non denunciati. Indipendentemente dalla predetta penale, la estensione da conferire è aumentata del 10%, se il ritardo oltrepassa i 180 giorni. La denuncia mendace si ha come non presentata (art. 29).

### ASSEGNAZIONE DEI TERRENI CONFERITI

#### 1) Formazione degli elenchi degli assegnatori.

Concorrono all'assegnazione i lavoratori agricoli capi-famiglia che svolgono la loro prevalente attività nel territorio del comune, nelle cui liste di concorrenti all'assegnazione vogliono essere iscritti. I concorrenti non devono essere iscritti nei ruoli delle imposte, se non per la casa di abitazione e per una proprietà rurale il cui reddito imponibile al 1° gennaio 1943 non superi le lire 100.

Per l'iscrizione dei concorrenti nelle liste di assegnazione è costituita per ogni comune una commissione, presieduta dal pretore del mandamento e della quale fanno parte, fra gli altri, il sindaco e il parroco (art. 39).

#### 2) Assegnazione dei lotti.

L'assegnazione ha luogo mediante il sorteggio fra i concorrenti, iscritti nella lista dello stesso comune, alla presenza di un funzionario dell'ERAS, nella seconda domenica successiva alla pubblicazione nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione, della notizia di assegnazione. Con un recente provvedimento è stato stabilito che qualora, ultimati i sorteggi, rimanessero ancora quote dispo-

(9) Legge 2 gennaio 1946, n. 1, [Gazz. Uff. 18 gennaio 1940 n. 14].

nibili, l'assessore per l'agricoltura può disporre che vengano sorteggiate fra gli iscritti negli elenchi dei comuni vicini (10).

I mutilati, invalidi, combattenti e reduci, che non fossero riusciti nello speciale sorteggio, istituito per loro, hanno diritto al sorteggio generale (art. 40).

### 3) Consegna dei terreni.

La consegna dei terreni ha luogo alla fine dell'annata agricola, durante la quale è stato fatto il sorteggio. Una legge posteriore determina che la consegna abbia luogo entro il mese di ottobre dell'anno in cui avviene il sorteggio, previa diffida da notificarsi ai proprietari entro il 31 agosto. Tale diffida, a norma di un decreto presidenziale regionale, ha valore anche nei confronti dei terzi titolari di rapporti aventi per oggetto la conduzione a qualsiasi titolo, con godimento dei terreni assegnati (11).

L'assegnazione è fatta nel modo previsto dalla « Legge Sila », ossia « per contratto di vendita, con pagamento rateale del prezzo in trenta annualità e con dominio riservato a favore [dell'ERAS] sino all'integrale pagamento. Il computo degli interessi sarà fatto al tasso del 3,50% » (G. U. 20 maggio 1950, n. 115; Legge 12 maggio 1950, n. 230, legge Sila).

### 4) Decadenza dall'assegnazione.

In caso di inadempienza del pagamento del terreno assegnato o dell'esecuzione delle migliorie prescritte, l'ERAS può disporre il trasferimento di esso ad altro contadino, mediante sorteggio, dopo del quale l'inadempiente decade dall'assegnazione. Una legge successiva specifica che la revoca può avvenire anche qualora l'assegnatario rinunci ad esso dopo il sorteggio, o non prenda possesso del terreno entro il tempo stabilito, o abbia acquistato, anteriormente al sorteggio, terreni per un reddito complessivo riferito al 1° gennaio 1943, superiore a lire 800.

### 5) Finanziamento della riforma agraria.

Le spese occorrenti per l'esecuzione della legge di riforma agraria sono coperte con i fondi destinati alla Regione siciliana, in dipendenza della legge 10 agosto 1950, n. 646, che istituisce la Cassa per il Mezzogiorno, e con gli stanziamenti comunque disposti dallo Stato per l'attuazione della riforma agraria, anche in riferimento alle leggi concernenti l'agricoltura, che prevedono contributi, concorsi e sussidi.

Agli eventuali maggiori oneri derivanti da particolari disposizioni della legge di riforma agraria e alle anticipazioni che possono essere richieste per la più rapida attuazione di essa, si provvede a carico del bilancio della Regione, entro i limiti stabiliti per ciascun esercizio (art. 48).

(10) Legge della Regione Siciliana 2 agosto 1954, *cit.*

(11) D.L. presidenziale [regionale] 19 agosto 1955, n. 7, *cit.*

## REALIZZAZIONI DELLA RIFORMA AGRARIA

L'entità delle realizzazioni compiute in Sicilia in forza della legge della riforma è data dalle cifre seguenti riguardanti la trasformazione agraria, gli espropri, le assegnazioni e i finanziamenti.

### 1) Trasformazione agraria.

Secondo quanto è apparso sulla « Gazzetta Ufficiale », dal 14 settembre al 2 novembre 1954, sono stati approvati **piani generali di bonifica** e direttive fondamentali di riforma agraria, riguardanti una superficie di oltre 1.700.000 Ha.

Quanto all'**irrigazione**, particolarmente importante, data la scarsità delle precipitazioni atmosferiche e la natura impermeabile del terreno, al 30 giugno 1954 era a questo punto: 1.350 Ha. erano già irrigati; 7.400 Ha. di prossima irrigazione; inoltre erano in appalto o in corso di appalto opere per l'irrigazione di altri 32.000 Ha., mentre erano in progettazione opere d'irrigazione di 106.100 Ha. (12).

### 2) Espropri, assegnazioni e assistenza.

I **piani di esproprio**, redatti dall'ERAS, assommano a 662 per un complesso di 128.144 Ha., di cui 446 già pubblicati. Al 31 dicembre 1954 risultavano espropriati 100.000 Ha., dei quali 56.318 erano stati assegnati a 12.753 famiglie.

L'ERAS garantisce agli assegnatari l'**assistenza** necessaria per affrontare il razionale sfruttamento dei terreni, fornendo perciò le necessarie anticipazioni. Nel corso dell'annata agraria 1953-1954, per sementi, acquisto animali, acquisto attrezzi, lavori colturali e concimi, sono stati anticipati 267.700.000; per il corrente anno sono previste anticipazioni per un totale di 678.800.000 lire. Allo scopo di rendere più efficiente l'opera di **assistenza tecnico-economica**, l'ERAS ha costituito 24 centri di assistenza e ha favorito il sorgere di 110 cooperative, che contano oltre 4.000 soci.

Tra quelle costruite e quelle in costruzione o in appalto, le **case dell'ERAS** ammontano a oltre 2.800, la cui spesa complessiva raggiunge i 5.700 milioni; per i 35 borghi rurali sono stati spesi 2.600.000.000; per le 19 **strade** (km. 97,638) la spesa è stata di quasi 2 miliardi. Sono stati inoltre costruiti 66 km. di acquedotti. E' stato anche istituito il centro regionale per la **meccanizzazione agricola**, che ha il compito di potenziare le attrezzature e i mezzi meccanici a servizio dell'agricoltura. Il centro dispone di 257 trattrici, 330 aratri, 81 automezzi e carovane, ed inoltre di una attrezzatura speciale per la sistemazione del terreno costituita da scaricatori pesanti, apri-pista, ruspe trainate, affossatrici, ecc. A cura del centro sono stati tenuti 25 corsi di addestramento per trattoristi e 12 corsi di perfezionamento e di specializzazione per l'uso di macchine e delle numerose attrezzature speciali (13).

(12) *Documenti di Vita Italiana*, aprile 1955, 3253.

(13) ISTAT, o. c., p. 125; *Informazioni SVIMEZ*, 27 luglio-3 agosto 1955, p. 711.

### 3) Entità dei finanziamenti.

Secondo quanto abbiamo detto sopra, all'attuazione della riforma agraria hanno contribuito la Regione, lo Stato, la Cassa per il Mezzogiorno ed altri enti. Non avendo dati precisi sull'entità di questo contributo, ci limitiamo a ricordare che dal luglio 1947 al 31 dicembre 1954, per bonifiche, miglioramenti fondiari e riforma fondiaria, bacini montani, magazzini granari, acquedotti e fognature, viabilità e turismo, sono stati stanziati 361 miliardi dallo Stato, 351 dalla Cassa del Mezzogiorno, 265 dalla Regione, e circa 223 miliardi da altri enti, e che la maggior parte di questi stanziamenti sono stati destinati ad opere inerenti alla riforma agraria.

A questo proposito ci sembra istruttiva l'opera della Cassa, la quale al 31 marzo 1955, su 170,3 miliardi stanziati per opere varie, ne aveva attribuiti 104,6 ad opere connesse con la riforma agraria (14).

### 4) Deficienze e rimedi.

Chiudiamo la nostra esposizione sulla Riforma agraria in Sicilia, riportando una parte della importante mozione votata il 25 settembre 1955 al Convegno regionale siciliano della CISL. Da tale mozione possiamo rilevare le deficienze abbastanza notevoli riscontrate nell'attuazione della Riforma e i rimedi che si dovrebbero adottare.

Dopo avere chiesto al Governo Regionale Siciliano « lo scorporo dei beni degli Enti Pubblici, a suo tempo stralciato dalla Legge 27 dicembre 1950 e « l'immissione » dei rappresentanti dei lavoratori agricoli « negli organismi dei Consorzi di Bonifica », i rappresentanti della CISL presentarono le seguenti istanze:

- a) accelerare l'assegnazione delle terre ai contadini assegnatari nella corrente annata agraria e opporsi a qualunque ulteriore tentativo inteso a modificare la Legge di R. A., che possa portare remore alla sua esecuzione;
- b) dichiarare nulli eventuali contratti di locazione di terre scorporate, effettuati dall'ERAS ad intermediari non diretti coltivatori della terra;
- c) provvedere all'immediata democratizzazione dell'ERAS, costituendone il normale Consiglio di Amministrazione;
- d) adempiere immediatamente l'art. 8 della Legge di Riforma Agraria che prevede la presentazione dei piani particolari;
- e) accelerare i piani previsti per la creazione dei servizi (case, strade, borghi, ecc.) atti al tonificazione ambientale nei confronti dei contadini assegnatari della Riforma Agraria;
- f) costituire una cassa di mutuo soccorso per gli assegnatari della Riforma Agraria;
- g) costituire una cassa per la piccola proprietà contadina, atta a creare larghe e facilitatorie condizioni di credito per l'acquisto di terre da parte degli ex coloni, a suo tempo sfrattati dalle terre scorporate in esito alla legge 27 dicembre 1950 (15).

Meridionalis

(14) *Documenti di vita italiana*, agosto 1955, p. 3576.

(15) *Conquiste del lavoro* 8 ottobre 1955, p. 4.